TRASMISSIONE RADIOFONICA DELLE SEDUTE PARLAMENTARI

Art. 1

Trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari

Le somme, dovute per effetto della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Centro di produzione S.p.a., approvata con decreto ministeriale il 21 novembre 1994 ed avente ad oggetto il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, non utilizzate entro il 31 dicembre 1996, sono mantenute nel conto dei residui del capitolo 1099 dello stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Versione in vigore dal 14 gennaio 1997, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari
Estremi	Legge 23 dicembre 1996, n. 666
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/trasmissione-radiofonica-delle-sedute-parlamentari/art-1-trasmissione-radiofonica-delle-sedute-parlamentari

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it